

3

12 GEN 1973
7872/72

☩ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE (SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1973)

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno di mercoledì trentuno del mese di gennaio, alle ore 11,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

1 DARIDA Dott. CLELIO	<i>Sindaco</i>	11 CRESCENZI Dott. CARLO	<i>Assessore effett.</i>
2 DI SEGNI Dott. ALBERTO	<i>Assessore deleg.</i>	12 REBECCHINI Avv. FRANCESCO	> >
3 PALA ANTONIO	<i>Assessore effett.</i>	13 PALLOTTINI LUIGI	> >
4 MEROLLI Avv. CARLO	> >	14 SAPIO Rag. LUIGI	> >
5 MUU CAUTELA Dott. MARIA	> >	15 MARTINI LUIGI	> >
6 STARITA GIOVANNI	> >	16 CIOCCI Dott. CARLO ALBERTO	<i>Assessore suppl.</i>
7 CABRAS Dott. PAOLO	> >	17 BENEDETTO Prof. RANIERO	> >
8 SACCHETTI Dott. MARCELLO	> >	18 META EGO SPARTACO	> >
9 CECCHINI Dott. LUCIO	> >	19 DE FELICE Avv. TULLIO	> >
10 MENSURATI Dott. ELIO	> >		

Presenti: l'On. Sindaco e n. 16 Assessori.

Assenti giustificati: gli Assessori Carlo Merolli, Francesco Rebecchini.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale reggente Prof. Giuseppe Gagliani Caputo.

(OMISSIS)

DELIBERAZIONE N. 326

Controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il p.p. numero 9/F « Giardinetti » ed inoltro dei relativi atti alla Regione del Lazio.

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 6367 del 25 novembre 1970 ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 538 del 26 gennaio 1971, è stato adottato il p.p. n. 9/F di esecuzione e in variante al P.R.G. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965, relativo al territorio compreso tra la Via Casilina il G.R.A. e la nuova Città Universitaria in località Giardinetti;

Che in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 9 e 15 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla Legge 6 agosto 1967 n. 765 — previa pubblicazione dell'avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 83 del 19 ottobre 1971 — gli atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune per il periodo di giorni trenta correnti dal 20 ottobre 1971 al 19 novembre 1971;

Che — nel periodo suindicato, nei trenta giorni susseguenti alla pubblicazione ed anche successivamente — sono state prodotte n. 139 opposizioni ed osservazioni (di cui 137 presentate nei termini, al Segretariato Generale e n. 2 fuori termine presentate direttamente all'Ufficio Speciale Piano Regolatore Generale) da parte di privati ed Enti opposizioni ed osservazioni che vengono esibite in originale e depositate in atti;

Che le suddette opposizioni ed osservazioni sono state sottoposte all'esame della VIII Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica nelle sedute del 16, 20, 23 maggio 1972 e 6 giugno 1972;

Che le modifiche conseguenti l'accoglimento dei ricorsi succitati, in conformità dei pareri resi dalla Commissione suddetta, sono state graficizzate nella planimetria catastale contrassegnata con la lettera A, allegata, quale parte integrante, alla presente deliberazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 538 del 26 gennaio 1971, con la quale è stata conferita alla Giunta Municipale la delega a provvedere agli ulteriori atti relativi al piano particolareggiato n. 9/F « Giardinetti » ai sensi del combinato disposto dagli artt. 25 della Legge 9 giugno 1947 n. 530 e 26 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 in esecuzione dell'art. 17 della Legge 16 maggio 1970 n. 281;

LA GIUNTA MUNICIPALE

per i motivi di cui in narrativa, delibera:

di formulare — in conformità ai pareri resi dalla Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica — le seguenti controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il piano particolareggiato n. 9/F « Giardinetti »:

1) DI CRISTANZIANO SABATINO

Il ricorrente proprietario di un lotto di terreno ove sorge un fabbricato di 5 piani comprendente il suo appartamento, avendo rilevato che nel piano particolareggiato in questione il proprio lotto è investito dalla linea metropolitana, chiede che la stessa metropolitana venga spostata su una fascia di terreno, larga circa m/70, adiacente alla via stessa, lasciata libera, dai lottizzatori per la realizzazione di opere pubbliche.

Si controdeduce:

Premesso che: a) il tracciato della linea metropolitana e della nuova strada di p.p., che l'affianca, derivano da uno studio, eseguito in collaborazione con la STEFER, riguardante tutto il settore Casilino; b) la soluzione adottata per il p.p. di Giardinetti è strettamente connessa con quella prevista dal p.p. n. 10/F di Torre Maura, adottato dall'Amministrazione e per il quale già sono state formulate le controdeduzioni; c) tale tracciato è inserito in una fascia di verde pubblico già prevista dal P.R.G. del 1965 e confermato dalla variante approvata nel 1971 e dal p.p.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la proposta contenuta nell'opposizione, di spostare il tracciato della metropolitana non possa essere accolta, anche perchè la fascia di terreno lasciata libera dai lottizzatori ed indicata dal ricorrente come possibile nuova sede della linea metropolitana è limitata ad una estremità da zone edificate con licenze edilizie e contiene nella parte centrale una scuola materna ed un asilo nido la cui ubicazione deriva dall'applicazione di precisi standards urbanistici e di distanze massime di percorrenza.

2) ARCANGELI EUGENIO E DI CRISTANZIANO FELICIA

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno ove sorge una fabbrica di 5 piani comprendente il loro appartamento, avendo rilevato che nel piano particolareggiato in questione, il loro lotto è investito dalla linea metropolitana chiedono che la stessa metropolitana venga spostata su una fascia di terreno, larga circa m. 70, adiacente, lasciata libera dai lottizzatori per la realizzazione di opere pubbliche.

Si controdeduce:

Premesso che da accertamenti catastali il lotto dei ricorrenti non è investito dalla metropolitana, ma marginalmente dalla strada che l'affianca e per la restante parte è destinato a verde pubblico, si rimanda alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 1 per quanto riguarda le infrastrutture e quelle relative alla opposizione n. 3 per quanto riguarda il verde.

3) BUMBACA CONCETTA

La ricorrente proprietaria di un lotto di terreno sul quale ha edificato una casa, dove abita, avendo constatato che il proprio lotto ricade in zona destinata a verde pubblico chiede che venga riesaminata la zona che la riguarda, spostando il verde verso larghe strisce di terreno lasciate libere dai lottizzatori per pubblica utilità.

Si controdeduce:

Considerato che la destinazione a verde pubblico conferma quella prevista dal P.R.G. e che l'edificio esistente è privo di licenza edilizia, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto contrasta con i criteri informativi del p.p.

4) CIAFREI LUIGINO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

5) SCIPIONI ANTONINO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2, cui si fa riferimento anche per quanto riguarda le controdeduzioni.

6) MASTELLA ETTORE

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno ove sorge un fabbricato di 5 piani comprendente il suo appartamento, avendo rilevato che nel piano particolareggiato in questione il proprio lotto è investito dalla linea metropolitana, chiede che la stessa metropolitana venga spostata su una fascia di terreno, larga circa m. 70, adiacente, lasciata libera dai lottizzatori per la realizzazione di opere pubbliche.

Si controdeduce:

Premesso che da accertamenti catastali il lotto non risulta ubicabile con esattezza, trattandosi di frazionamento a seguito di lottizzazione (nonostante due inviti l'interessato non si è presentato) e che da quanto dichiarato dal ricorrente si deduce che la proprietà ricade in zona soggetta a vincolo di esproprio per la linea metropolitana, si rimanda alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 1.

7) PUDDA GIAMMARIA

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno, sul quale ha edificato una casa, dove abita, avendo constatato che nel piano particolareggiato in questione il proprio lotto è destinato a verde pubblico ed a sede della linea metropolitana, chiede che il verde e la metropolitana siano spostati su una fascia di terreno limitrofa lasciata libera dai lottizzatori per la pubblica utilità.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto del ricorrente, dopo accertamenti catastali, risulta ricadere in massima parte in zona verde ed in minima parte sulla sede della nuova strada di p.p. che affianca la linea metropolitana, si rimanda alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 3.

8) SELLI GIUSEPPINA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

9) CORSI ANTONIETTA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

10) MOSCARELLI TOMMASO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

11) CIMINI PAOLO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

12) SELLI VITTORIA

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno sul quale ha edificato una casa, dove abita, avendo constatato che il proprio lotto ricade in zona destinata a verde pubblico, chiede che venga esaminata la zona che la riguarda, spostando il verde verso larghe strisce di terreno lasciate libere dai lottizzatori per pubblica utilità.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto della richiedente ricade al di fuori del perimetro del p.p. e non nella zona verde, come ritenuto, si rimanda alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 41.

13) SAMA' UMBERTO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

14) CAPOCCIA GIUSEPPE

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

15) TERRINONI POMPEO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

16) SCACCIA FERRUCCIO

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno sul quale ha edificato una casa, ove abita, avendo constatato che il proprio lotto ricade in zona destinata a verde pubblico,

chiede che venga riesaminata la zona che lo riguarda, per non essere posto sul lastrico insieme a centinaia di famiglie, spostando il verde verso larghe strisce di terreno lasciate libere dai lottizzatori per pubblica utilità.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto del ricorrente non ricade nella zona verde, ma all'interno della Città Universitaria, si rimanda alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 41.

17) PROIETTI MARIA E PROIETTI ANDREINO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

18) DI PALMA ANTONIETTA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

19) GAMBARDELLA RITA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

20) SANZARI GIOVANNI

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

21) CAFINI ANGELO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

22) PIETROPAOLI ANTONIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

23) GIANCATERINO PARIDE

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

24) DI LORETO ILARIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

25) PORRETTA PIETRO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

26) SOC. STEFER

La ricorrente società concessionaria delle aree della Ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri e diramazione, di proprietà del Demanio dello Stato (Roma ferrovie) nelle località Giardin-

ti e Torrenova ricadenti nel piano 9/F, fa presente che dette aree sono non espropriabili finchè sussiste il diritto all'esercizio di detta Ferrovia e fino a che, previa approvazione del Ministero dei Trasporti e dei LL.PP., non sia realizzata una diversa sede per l'esercizio della Ferrovia stessa con l'approvazione del Demanio dello Stato cui le aree e gli immobili sono reversibili al termine della concessione o la permuta con altri beni demaniali interessati.

Fa inoltre presente che, a seguito della osservazione n. 502 presentata dalla STEFER alla variante generale del Piano Regolatore e del successivo accoglimento della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale, è stato concordato con l'Ufficio Speciale del Piano Regolatore un nuovo tracciato urbano per la Ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri, tracciato riportato con le caratteristiche contenute negli elaborati relativi al p.p. n. 7/F.

La Società medesima non ha potuto presentare il progetto del tracciato all'esame del Ministero dei Trasporti in difetto di determinazioni da parte del Comune circa le caratteristiche della penetrazione della ferrovia nella zona centrale ed in particolare del Capolinea di Termini. Pertanto, ribadendo l'opposizione al piano 9/F, si dichiara pronta a collaborare con il Comune per gli ulteriori studi occorrenti.

Si controdeduce:

L'oggetto del ricorso non è materia di opposizione o osservazione, in quanto non riguarda il tracciato della linea metropolitana prevista dal p.p., ma i tempi di progettazione e di realizzazione. Pertanto non può essere presa in esame in sede di controdeduzione.

Comunque si concorda con quanto esposto dalla Soc. STEFER in merito alla necessità di non procedere all'eliminazione dell'attuale sede della ferrovia Roma-Fiuggi, prima della realizzazione della nuova linea metropolitana prevista dal p.p.

Inoltre per quanto riguarda la definizione del tracciato interno alla città, ed in particolare il capolinea di Roma-Termini, saranno presi opportuni contatti per la definizione del problema che comunque non riguarda quanto proposto nel piano particolareggiato.

27) MIRABELLA GIULIO ED ENA GRAZIA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 1, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

28) ZOMPARELLI OLIVA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

29) MAZZARINI NELLO E MAGNATERRA MAFALDA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

30) GUERRIERI ERCOLE

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno, ove sorge un fabbricato comprendente il suo appartamento, poichè ha rilevato che nel piano particolareggiato in questione, il proprio lotto è investito dalla linea metropolitana, chiede che la stessa metropolitana venga spostata su una fascia di terreno larga circa m. 70 adiacente, lasciata libera dai lottizzatori per la realizzazione di opere pubbliche.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto del ricorrente, da accertamenti catastali non risulta investito dalla linea metropolitana, ma ricade in verde pubblico, si rimanda alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 3.

31) GUERRIERI GUERRINO

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno su cui sorge un fabbricato comprendente il suo appartamento, avendo rilevato che nel piano particolareggiato in questione il proprio lotto è investito dalla linea metropolitana, chiede che la stessa metropolitana venga spostata su una fascia di terreno, larga circa m. 70 adiacente, lasciata libera dai lottizzatori per la realizzazione di opere pubbliche.

Si controdeduce:

Premesso che da accertamenti catastali il lotto dei ricorrenti non risulta investito dalla linea metropolitana, ma parzialmente dalla strada che l'affianca e la restante parte ricade in verde pubblico, si rimanda alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 1 per quanto riguarda la linea metropolitana e la strada ed all'opposizione n. 3 per quanto riguarda il verde.

32) GUERRINI PRIMO

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno, ove sorge un fabbricato di 5 piani comprendente il suo appartamento, poichè ha rilevato che nel piano particolareggiato in questione il proprio lotto è investito dalla linea metropolitana, chiede che la stessa metropolitana venga spostata su una fascia di terreno larga m. 70 adiacente, lasciata libera dai lottizzatori per la realizzazione di opere pubbliche.

Si controdeduce:

Premesso che il lotto del ricorrente, non è investito dalla linea metropolitana, ma parzialmente dalla strada che l'affianca e la restante parte ricade in verde pubblico, si rimanda alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 1 per quanto riguarda la linea metropolitana e la strada, ed all'opposizione n. 3 per quanto riguarda il verde pubblico.

33) Numero d'ordine depennato

34) GALLUCCI DOMENICO E GALLUCCI CARLO

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno sul quale esiste un fabbricato con gli appartamenti dei due proprietari e due negozi, ricadente secondo il p.z. n. 27 di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, in zona M/3, avendo constatato che secondo il piano particolareggiato in questione il lotto ricade in zona di rispetto, chiedono che sia cambiata in F/1 la destinazione del piano.

Si controdeduce:

Il lotto del ricorrente ricade all'interno della zona circostante il castello di Torre Nova (detto della Bella Cenci) che è stata stralciata dal Piano di zona n. 27 di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167 e destinata con il presente p.p. a verde pubblico, in ottemperanza alla prescrizione ministeriale contenuta nel decreto dell'11 agosto 1964 di approvazione del piano di zona stesso. Pertanto si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

35) MICCINELLI LUIGI

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno in località Giardinetti, avendo constatato che il p.p. in questione prevede una strada che investe completamente il proprio lotto, chiede che detta strada sia spostata a cavallo tra la sua proprietà e quella del vicino.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere accolta, spostando la strada e facendone coincidere l'asse con il confine delle due proprietà, per aderire ad un principio di equità che non comporta sostanziali variazioni alla struttura viaria prevista dal p.p.

36) DEL FRATE NICOLA

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno in località Giardinetti dove ha costruito con varie licenze, avendo constatato che, a seguito del p.p. n. 9/F fa parte dell'elenco dei proprietari soggetti ad esproprio, chiede che gli venga tolto il vincolo in questione.

Si controdeduce:

Premesso che la destinazione del lotto di cui trattasi è stata in parte trasformata da zona M/3 (prevista dal P.R.G.) a zona residenziale R/1 dal p.p., proprio per tener conto dell'edificio esistente, si precisa che le particelle catastali di proprietà del ricorrente sono state inserite nell'elenco dei vincoli (Elaborati n. 6 del p.p.) solo in quanto parzialmente interessate dall'ampliamento della sede stradale esistente e che l'edificio, per il quale sono state rilasciate le licenze edilizie, non è investito dal suddetto ampliamento, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

37) FORMICHETTI MARIO

Il ricorrente, proprietario di un piccolo lotto di terreno dove ha costruito, abbinato con Formichetti Pasquale, un edificio con licenza e, chiesto l'accatastamento della stessa con scheda n. 1118036 del 29 marzo 1968, avendo constatato che il proprio lotto risulta compreso, nell'allegato n. 6 del p.p. 9/F, chiede che venga regolarizzata la propria posizione.

Si controdeduce:

Considerato che le particelle catastali del ricorrente sono inserite nell'elenco dei vincoli (Elaborati n. 6 del p.p.) in quanto parzialmente interessate dall'ampliamento della sede stradale esistente e che l'edificio non risulta investito dal suddetto ampliamento, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta.

38) ISTITUTO DELLE SUORE MERCEDARIE DEL S.S. SACRAMENTO

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno dove è stata realizzata, con regolare licenza, una scuola materna, avendo constatato che nel p.p. 9/F detto lotto è stato destinato in minima parte a zona F/1 e per la residua parte a zona M/3 zona N ed a sede stradale per l'allargamento della Via Casilina e per la realizzazione di un parcheggio chiede:

1) il restringimento della sede stradale della Casilina in corrispondenza del proprio lotto;

2) che tutto il terreno di proprietà sia destinato a zona M/2, spostando l'area destinata dal p.p. a scuola più ad Est sull'area destinata a parco pubblico, secondo il ricorrente stesso sovradimensionato.

La licenza di cui trattasi riguarda il progetto 61022/61 e porta il n. 1154/A del 6 giugno 1962.

M2
△

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nel senso di spostare verso Ovest, sempre nell'ambito della proprietà del ricorrente l'area destinata a scuola materna eliminando la zona R/1, modificare la posizione della piazzola terminale della nuova Via di P.R. e trasformare da zona N ed M/3 a zona M/2 la parte dell'area di proprietà sulla quale insiste il fabbricato edificato con regolare licenza edilizia, per una superficie di mq. 4.000 (circa).

Le modifiche apportate sono state graficizzate sulla planimetria catastale allegata alla presente deliberazione.

Viceversa si ritiene che non possa essere accolta la proposta di ridurre la sezione stradale della Via Casilina in corrispondenza del lotto del ricorrente nè quella di spostare il servizio sulla limitrofa zona destinata a parco pubblico perchè in contrasto con i criteri di dimensionamento e distribuzione dei servizi e del verde del piano particolareggiato.

39) CIAMPA ARMANDO

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno incluso nel p.z. 167, rende noto di aver fatto domanda, a norma dell'art. 16 della stessa legge 167, per poter costruire in proprio senza peraltro ricevere risposta alcuna. Inoltre avendo constatato che il p.p. n. 9/F ha dato alla zona, dove ricade il proprio lotto, una destinazione diversa da quella per la costruzione di case di civile abitazione, chiede che gli sia concessa la possibilità di costruire in proprio una casa per abitazione.

Si controdeduce:

Premesso che, in base alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'art. 16, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, è stato soppresso e che l'indennità di esproprio per le aree ricadenti nei perimetri dei piani di zona, qualunque sia la loro utilizzazione edificatoria, è stata equiparata a quella per le aree a destinazione pubblica di p.p., si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto lo stralcio dal piano di zona n. 27 della proprietà della ricorrente deriva dalla necessità di reperire servizi per la zona F/1 limitrofa e di rispettare precisi standards distributivi per le aree da destinare a scuola.

40) BELLOMARINI GIUSEPPE E BELLOMARINI DANIELE

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 37, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

41) URBANO GAETANO.

Il ricorrente premesso di aver costruito un edificio in via Oasi di S. Maura 102, in una lottizzazione di circa cinque ettari realizzata da tale Pinci Dante, ricadente in zona M/1 per la Nuova Città Universitaria, chiede che detta zona venga inserita, previo accordo con il Comitato Tecnico dell'Università, nel piano particolareggiato 9/F o che comunque in via subordinata, lasciando il vincolo attuale, i progettisti della Città Universitaria, non prevedano costruzioni in questa zona.

Si controdeduce:

Per quanto attiene l'inserimento del lotto del ricorrente nel perimetro del p.p. e la relativa modifica di destinazione di zona, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto il lotto stesso rientra nell'area già vincolata a sede della nuova Città Universitaria in base alla variante generale al P.R.G. approvata con D.P.R. del 4 gennaio 1971.

Per quanto attiene la richiesta formulata in via subordinata, poichè essa non è materia di opposizione, non può essere presa in esame in sede di controdeduzioni. Il problema dovrà pertanto, essere affrontato nello studio del p.p. della Città Universitaria.

42) SOLARIS RAFFAELE

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

43) DI SALVATORE PIETRO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

44) DI FORTUNATO EUGENIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

45) MELE ANNA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

46) RICCI GUERINO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

47) REITELLI NADIA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

48) FORMICHETTI PASQUALE

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 37, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

49) DE SANTIS LUIGI

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

50) VERGARI RICCARDO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

51) TAGLIAFERRI SERGIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

52) MAROCCO GIUSEPPE

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

53) SERAFINO ITALO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

54) CIUFFETTI FELICE

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

55) CECI BERARDINO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

56) CORRENTE ANGELA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

57) ROCCHI ANTONIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

58) DI STEFANO ALDO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

59) CECCARELLI GIANNA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

60) ARCERI VINCENZO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

61) LUCIANI GIUSEPPE

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

62) LUCIANI NICOLA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

63) PONTIFICIA OPERA PER LA PRESERVAZIONE DELLA FEDE

La ricorrente, proprietaria di un terreno della superficie di mq. 11.322 ove ha costruito con licenza n. 536/AR del 29 aprile 1961 parte del complesso parrocchiale della Resurrezione di N.S.G.C. ed avendo constatato che il p.p. in oggetto prevede in corrispondenza della proprietà della Pontificia Opera la costruzione di una strada di mt 18 che verrebbe ad occupare il territorio della Parrocchia per una fascia di larghezza variabile da

8 a 13 mt. investendo il fabbricato della sala Parrocchiale e sottraendo uno spazio, largo almeno mt. 10 che l'Opera Pontificia ha sempre prescritto ai propri progettisti per favorire il deflusso dei fedeli della Chiesa, come risulta dalla planimetria allegata, chiede di spostare la posizione della via di p.p. di quel tanto necessario a ripristinare la fascia di mt. 10 sopraindicata, oltre a salvare l'edificio realizzato, e quello di progetto, tanto più che al lato opposto della stessa via esiste una fascia di mt. 10 con vincolo assoluto di inedificabilità previsto dal p.p. 9/F.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione deriva da una non esatta corrispondenza tra base aerofotogrammetrica e base catastale del p.p. e che da rilievi effettuati dall'Ufficio, l'edificio parrocchiale esistente non risulta investito dalla nuova strada di p.p. tangenziale all'edificio stesso, mentre la nuova chiesa progettata e non ancora realizzata risulta arretrata rispetto al filo stradale, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta contrastando la medesima con la struttura della viabilità principale prevista dal p.p. stesso.

64) IANIRO NICOLA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

65) BASCIANI FRANCESCO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

66) CELLINI PARIS

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

67) GHIGIARELLI ARMANDO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 37, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

68) PIRANI LUCIANO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

69) PIRANI ROBERTO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

70) VITTORIO FERRARI - Aggiunto del Sindaco Circoscrizione VI

L'Aggiunto del Sindaco della Circoscrizione VI comunica che il giorno 29 novembre 1971, tutte le forze politiche operanti nella zona, da lui convocate, hanno deciso di approvare all'unanimità il piano particolareggiato n. 9/F nonostante la proposta del Consigliere del P.S.I. Mammana, di abolire il comparto adibito a servizi, ove insiste ora il Centro S. Antonio e vincolare tutta l'area a legge 167.

Si prende atto del parere favorevole del Consiglio Circoscrizionale.

71) VERSARI LIDIA E APOLLONI CLARA

Le ricorrenti, proprietarie di un lotto di terreno in località Giardinetti, presa visione del p.p. n. 9/F ed avendo constatato che nello stesso è prevista la costruzione di una strada che congiungerebbe Via dei Giardinetti con un tratto della Via Giancristoforo Romano con susseguente eliminazione dell'attuale via Cervinariola e di un tratto della Via Giancristoforo Romano, chiedono che la sopramenzionata via venga tolta dal punto previsto e riportata in coincidenza dell'ultimo tratto di via Giancristoforo Romano e della via Cervinariola.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta ripristinando l'ultimo tratto della via Giancristoforo Romano e la via Cervinariola in quanto risultano già parzialmente attrezzate. Si conferma, invece, il nuovo tracciato della strada che unisce la via Giancristoforo Romano con la via dei Giardinetti e la relativa fascia di negozi. Le modifiche apportate sono state graficizzate nella planimetria catastale allegata alla presente deliberazione.

72) DI RUZZA ALFREDO

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno foglio 1025, avendo constatato che il p.p. 9/F prevede l'eliminazione della via Guardiagrele, chiede, anche a nome di tutti i frontisti di detta via, che il piano particolareggiato venga modificato inserendo la via Nicola Guardiagrele tra quelle di Piano Regolatore.

Si controdeduce:

Premesso che la richiesta è formulata dalla maggioranza dei proprietari dei lotti prospicienti la via Nicola da Guardiagrele, e che in base ai rilievi effettuati è possibile ampliare l'attuale sezione stradale fino a m. 7,00, si ritiene che l'opposizione possa essere accolta, inserendo la via stessa tra le strade pubbliche previste dal p.p. n. 9/F con sezione di ml. 7,00 e collegandola con via Giancristoforo Romano prima dell'innesto con la Casilina, che verrà chiuso. Nell'elaborato grafico n. 4 viene introdotta e specificata la nuova categoria di sezione stradale con la denominazione E/4.

73) SINDACATO UNIONE LOTTISTI

Il ricorrente, rilevato in via preliminare che nel piano in questione sono stati ripetuti gli errori commessi negli altri precedentemente adottati chiede:

- a) che i 6 planovolumetrici obbligatori siano modificati in volontari;
- b) che sia assegnato a tutto il piano un indice fisso di mc/mq 1,5 fissando il limite 2,09 a sanatoria delle costruzioni edificate prima della Legge Ponte;
- c) che la linea metropolitana sia tolta dall'attuale posizione e posta nell'interno della Nuova Città Universitaria per evitare numerose demolizioni anche nel p.p. 10/F Torre Maura;
- d) che vengano edificati asili nido per bambini da 0 a 3 anni ed una Scuola Media Superiore;
- e) che il Piano di zona della Legge 167 n. 27 venga utilizzato per risolvere il problema degli abitanti che occupano attualmente il territorio destinato alla nuova Città Universitaria secondo gli accordi raggiunti con i rappresentanti della Giunta Capitolina, del Senato e del C.T.A. della Università. Tali accordi prevedono:

1) possibilità di assegnare ad ogni famiglia residente nella zona un appartamento realizzato a cura dell'Università nei p.z. della legge 167;

2) possibilità di assegnare alle famiglie residenti nella zona, sempre nell'ambito dei p.z. 167, lotti di terreno per edificazione di una casa, assicurando contemporaneamente un risarcimento del valore della residenza attuale, per permettere la realizzazione della nuova abitazione.

Infine si chiede il riesame dei ricorsi da parte della Circoscrizione competente.

Si controdeduce:

per quanto riguarda il punto a) si ritiene che l'osservazione possa essere accolta parzialmente, eliminando il vincolo dei planivolumetrici obbligatori su tutti gli isolati e destinando le relative aree a zona residenziale semplice « R1 » con indice di edificabilità di 1,5 mc/mq.

In particolare, per quanto attiene il perimetro di accorpamento tra la Chiesa e la via Casilina, in considerazione della nuova normativa introdotta dalla Legge 22 ottobre 1971, n. 865, che abroga l'art. 16 della Legge 18 aprile 1962 n. 167, tale perimetro viene soppresso per cui l'atto d'obbligo relativo alle aree in esso comprese deve intendersi annullato. Le aree già destinate a servizi pubblici di quartiere e sede stradale nell'ambito del suddetto perimetro di accorpamento conservano uguale destinazione; l'area residenziale con progetto di insieme planovolumetrico obbligatorio viene classificata zona residenziale semplice « R 1 » con indice di edificabilità di 1,5 mc/mq. L'art. 28 delle norme tecniche di attuazione deve intendersi di conseguenza soppresso.

Per quanto riguarda il punto b) si ritiene che, conformemente a quanto stabilito per gli altri piani del settore Casilino già esaminati, sia opportuno conservare nel p.p. in esame i due indici differenziati di 1,5 e 1,8 mc/mq.

Per quanto attiene al punto c) circa lo spostamento della linea metropolitana, premesso che l'andamento del suo tracciato è stato concordato con la STEFER, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta, in quanto rappresenta il proseguimento del tracciato a monte previsto nel p.p. 10/F di Torre Maura adottato dall'Amministrazione e per il quale sono già state esaminate e controdedotte le relative opposizioni ed osservazioni. Inoltre il suo spostamento all'interno della Città Universitaria appare in contrasto con la intera struttura del piano.

Per quanto riguarda il punto d), relativamente agli asili nido, si ritiene che l'osservazione non abbia motivo di essere in quanto sono stati previsti 8 asili nido nell'ambito del perimetro del p.p. e 2 in quello del limitrofo piano di zona n. 27/bis, unitamente alle scuole materne. Analogamente per quanto riguarda le scuole superiori, i fabbisogni dell'intero settore sono stati soddisfatti da un comprensorio scolastico di circa 18 ha. previsto di fronte al p.p. di Giardinetti a nord della Via Casilina, nel piano particolareggiato di Torre Angela di prossima adozione.

Comunque al fine di soddisfare pienamente gli standards distributivi in merito ai raggi di influenza, sono stati inseriti, nel p.p. due ulteriori zone da destinarsi a scuole materne e asili nido, come indicato nell'elaborato grafico n. 2 (zonizzazione catastale) allegato.

Per quanto riguarda il punto e) le richieste non sono materia di osservazione per cui non possono essere prese in esame in sede di controdeduzioni. Pertanto il problema potrà essere esaminato nelle competenti sedi.

74) MASTROMATTEI ALESSANDRO E NAVARRA PIETRO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

75) SOC. HERMAGOR ITALIANA

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno in loc. Giardinetti, avendo notato che il p.p. n. 9/F destina detto lotto a zona a servizi, fa presente che pur essendo stato sottoscritto per il terreno in esame un atto d'obbligo unilaterale di cessione gratuita, il terreno stesso non può essere incluso in zone a servizi in quanto la cubatura relativa allo stesso lotto è stata già utilizzata al momento della cessione e pertanto, questa ulteriore cubatura disposta dal piano, è contraria alle norme del P.R.G.

Si controdeduce:

si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta, in quanto la cubatura dei servizi non va computata in quella residenziale prevista dal P.R.G. Inoltre nell'atto d'obbligo, stipulato dal ricorrente, è specificato che l'area in questione viene ceduta per essere utilizzata proprio per servizi di quartiere.

76) GUIDI EMILIA

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno in loc. Giardinetti, avendo notato che il p.p. 9/F destina detto lotto a zona a servizi, fa presente che pur essendo stato sottoscritto per il terreno in esame un atto d'obbligo unilaterale di cessione gratuita, il terreno stesso non può essere incluso in zone a servizi in quanto la cubatura relativa allo stesso lotto è già stata utilizzata al momento della cessione e pertanto, questa ulteriore cubatura disposta dal piano, è contraria alle norme del P.R.G.

Si controdeduce:

si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto la cubatura dei servizi non va computata nella cubatura residenziale prevista dal P.R.G. Inoltre nell'atto d'obbligo dell'11 luglio 1968 a rogito Notaio De Martino rep. 7049, stipulato dai ricorrenti, è specificato che l'area viene ceduta per essere destinata proprio a servizi di quartiere.

77) BELLARDINI FRANCESCO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

78) BELLARDINI LUCIANO E ALIMONTI ADRIANO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

79) BORINI DARIO

Il ricorrente proprietario di un appartamento in una zona dove dal p.p. 9/F è stato previsto un accorpamento con P.L.V. obbligatorio chiede che detto P.L.V. sia trasformato da obbligatorio a libero con il mantenimento della stessa cubatura.

Si controdeduce:

si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta eliminando il planivolumetrico obbligatorio e destinando l'area a zona edificabile R/1 con indice di edificabilità pari a 1,5 mc x mq.

80) BRUNI MARIA IN MARINI

La ricorrente, proprietaria di un appartamento nella via Girometti, avendo constatato che il p.p. prevede sul lotto dove esiste il suo appartamento la realizzazione di un servizio, chiede che la scuola sia spostata sul terreno F/1 libero, adiacente.

Si controdeduce:

premessi che l'area della ricorrente era già destinata a zona M/3 dal P.R.G. si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto in contrasto con i criteri di distribuzione dei servizi previsti dal p.p. legati ai raggi massimi di influenza; inoltre l'area in zona F indicata dal ricorrente risulta già impegnata da licenze di costruzione.

81) CAPILLO ANNA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

82) CERRETI CESARE

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

83) CERRETI FRANCO E CERRETI VITTORIO

I ricorrenti premezzo di essere proprietari di un piccolo lotto di terreno, avendo constatato che il proprio lotto risulta, nell'allegato n. 6 del p.p. 9/F incluso nel comprensorio della legge 167, chiedono che venga regolarizzata la loro posizione.

Si controdeduce:

l'opposizione non dà luogo a provvedere in questa sede in quanto il lotto dei ricorrenti ricade all'esterno del perimetro del p.p. in zona vincolata ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 167.

84) CIFFERI ERCOLE

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

85) COLAGROSSI TERZILIO

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

86) CONDO GIUSEPPINA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

87) DEL SIGNORE SANTE E DEL SIGNORE DOMENICO

I ricorrenti, proprietari di un appartamento in una zona dove dal p.p. n. 9/F è stato previsto un accorpamento con P.L.V. obbligatorio chiedono che detto P.L.V. sia trasformato da obbligatorio a libero con il mantenimento della stessa cubatura.

Si controdeduce:

si rimanda alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 79 per quanto riguarda l'eliminazione del planovolumetrico. Conseguentemente, poichè la realizzazione della

nuova strada di p.p. così come prevista, investirebbe alcuni fabbricati preesistenti all'adozione del p.p. rendendo impossibile, a causa dell'eliminazione dei planovolumetrici obbligatori, il recupero della cubatura nella riedificazione per comparti, si ritiene opportuno spostare detta strada più a nord, su aree già destinate a utilizzazioni pubbliche nel tratto compreso tra via Antonio Bernocchi e via Pietro Gentilini, riducendo contemporaneamente la sezione di tutta la strada a ml. 13, come indicato nella planimetria catastale allegata alla presente deliberazione. Le aree vincolate vengono classificate zona residenziale R/1.

88) DE LUCA GABRIELE E ABBONIZIO IRMA

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 1 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

89) DI CURZIO GIUSEPPE

Il ricorrente, proprietario di un lotto con n. 3 appartamenti ed un negozio ivi esistenti, avendo constatato che nel p.p. in questione quasi tutto il suo lotto verrebbe occupato da una strada senza uscita con grande piazzola e verde di rispetto della Casilina, chiede lo spostamento della strada e l'annullamento della grande piazzola con il verde di rispetto.

Si controdeduce:

premesso che trattasi di costruzione abusiva realizzata dopo l'adozione del p.p. si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto la soluzione proposta risulta in contrasto con la struttura viaria di p.p.

90) DI LORENZO CHIARA.

La ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno (foglio 1026 part. 407), dove sono edificati n. 3 appartamenti ed un negozio, visto il p.p. n. 9/F che impone su detto lotto il vincolo di assoluta inedificabilità, chiede che venga tolto il vincolo posto, dicendosi disposta a cedere il distacco.

Si controdeduce:

Si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto non sembra opportuno ridurre la profondità della fascia di inedificabilità prevista dal p.p. a protezione della Via Casilina.

Comunque tale vincolo non pregiudica la conservazione dell'esistente costruzione che solo in caso di demolizione e ricostruzione dovrà arretrarsi oltre la fascia di inedificabilità.

91) DI MASCIO BIANCA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

92) DI MASCIO BIANCA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, di cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

93) DI MASCIO TOMMASO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

94) EREDI MACIOCE DOMENICO.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno, dove sono edificati n. 3 appartamenti ed un negozio, visto il p.p. n. 9/F che impone su detto lotto il vincolo di assoluta inedificabilità, chiedono che venga tolto il vincolo dicendosi disposti a cedere detto distacco.

Si controdeduce:

in considerazione della scarsa profondità della maggior parte dei lotti prospicienti la Via di Tor Vergata, che pertanto sarebbero resi inedificabili dal vincolo di rispetto imposto dal p.p., si ritiene che l'opposizione possa essere accolta eliminando il vincolo di inedificabilità.

95) EVANGELISTA FRANCESCA E ANIBONO SANTE.

Ricorso di contenuto identico a quello della precedente opposizione n. 94, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

96) FERRARA MARIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 94, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

97) FRUSONE BENITO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 80, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

98) FRUSONE DANTE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 80, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

99) FRUSONE ONORINA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 80, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

100) FRUSONE PIERO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 80, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

101) FRUSONE TOMMASO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 80, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

102) GIULIANGELI BENITO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

103) IACONELLI DOMENICO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

104) INZEO ARONE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 1, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

105) INZEO MARIANO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 1, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

106) INZEO MOSE'.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 1, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

107) LAUDISIA FIOLDISIA E LAUDISIA AMELIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

108) LAUDISIA FIOLDISIA E LAUDISIA AMELIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

109) MARTELLA GAETANO E MAZZI MARIA.

I ricorrenti, proprietari di n. 4 appartamenti, presa visione del p.p. n. 9/F e constatato che la loro proprietà ricade in zona M/3 (Annonarie), chiedono che il vincolo posto sulla loro proprietà venga tolto e posto nella zona confinante destinata a parco pubblico.

Si controdeduce:

L'opposizione deriva da una errata interpretazione dei grafici di p.p. in quanto il lotto non ricade in zona M/3 ma totalmente in zona R/1. Essa pertanto non dà luogo a procedere.

110) MASTRANTONI GIUSEPPE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

111) MASTRANTONI SANTINA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

112) MENICHELLI LUISA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

113) MORICO SILVIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

114) MORGIA PRIMO E CORSI SANTA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

115) MUSINO PIETRO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

116) NARDI ROSA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 41, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

117) NEGRO GIUSEPPE.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno dove esiste una costruzione, avendo constatato che nel p.p. n. 9/F risulta che in base allo stesso, il distacco tra la costruzione ed il ciglio della strada è inferiore a quello richiesto dal Comune, chiede che il manufatto venga preservato dichiarandosi disposto a cedere il distacco nel caso di un favorevole accoglimento della sua richiesta.

Si controdeduce:

premesso che l'edificio esistente sul lotto del ricorrente non è investito dall'ampliamento stradale, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta. Il distacco di ml. 6,00 dal fronte stradale, previsto dalle norme tecniche di attuazione del p.p., dovrà essere rispettato solo in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente.

118) NESTICO' ANDREA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 2 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

119) PIZZUTI ANTONIO E TATA GIUSEPPA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

120) POMPILI FRANCESCO E POMPILI ALBERTO.

I ricorrenti, proprietari di un appartamento in una zona dove dal p.p. n. 9/F è stato previsto un accorpamento con PLV obbligatorio, chiedono che detto PLV sia trasformato da obbligatorio a libero e chiedono anche il mantenimento della stessa cubatura.

Si controdeduce:

L'opposizione deriva da errata interpretazione dei grafici, infatti il lotto di che trattasi, non ricade all'interno della zona soggetta a planovolumetrico obbligatorio bensì in zona C/2 edificabile. Pertanto l'opposizione non dà luogo a procedere.

121) POMPILI GIUSEPPE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

122) PUOSI EMILIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 80, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

123) RAMOGIDA SALVATORE, RAMOGIDA VINCENZO, DOMIANI CATERINA.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno con edificio soprastante, poiché hanno constatato che il p.p. n. 9/F prevede la demolizione del proprio edificio per l'allargamento della strada, chiedono che sia conservato l'edificio dicendosi disposti a lasciare i quattro metri di distacco.

Si controdeduce:

si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta nei limiti di cui alla controdeduzione all'opposizione n. 87.

124) RONDONE ANNA E BOCACHE LUIGIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

125) SORGI EMILIA E ZAGHINI CESARE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

126) SERRANTI SANDRO E SERRANTI MARCO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

127) SORGI ORESTE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

128) TITTOZZI PIETRO E PANZIRONI ROSA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 79, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

129) TOPPI ROMEO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 83, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

130) VERANI GIUSEPPE.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni, precisando, altresì, che il lotto non risulta investito dalla linea metropolitana ma ricade in verde pubblico.

131) VIGLIETTA PIETRO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 94, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

132) VILLANO DOMENICO E CIRIACO SEVERINA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 123, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

133) SPIGARELLI CARLO.

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno in località Giardinetti, presa visione del p.p. n. 9/F ed avendo constatato che nello stesso p.p. il proprio terreno ricadente prima, secondo il P.R.G., in zona F/1, risulta destinato a parco pubblico e a mercato, chiede che venga ripristinata la destinazione a zona F/1, in quanto, ai sensi della Legge Urbanistica del 1942 e successive modificazioni, i p.p. possono prevedere solo varianti di dettaglio al Piano Generale e non modifiche sostanziali come quelle apportate. In via subordinata chiede che la zona a servizio, destinata a mercato, venga almeno sostituita da « attività culturali ».

Si controdeduce:

si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta in quanto la prima richiesta risulta infondata, poiché secondo le norme del P.R.G. è previsto che si reperiscano aree per servizi a verde all'interno delle zone F/1 quando le previsioni del P.R.G., come nel caso della zona oggetto del presente p.p., risultano insufficienti. Inoltre la destinazione a verde deriva da una compensazione, essendo stata destinata a zona R/1 (edificazione con indice 1,5) un'area della stessa dimensione di proprietà del ricorrente, già destinata dal P.R.G. parte a zona N e parte a zona M/3.

Infine la richiesta di trasformare il servizio anonario in culturale, avanzata in via subordinata, contrasta sostanzialmente con i criteri di distribuzione e dimensionamento dei servizi previsti dal p.p. e dal Piano di zona n. 27/bis della 167, in quanto in questo ultimo è stata ubicata una vasta area, per attività culturali, che soddisfa interamente il fabbisogno di tutto il comprensorio.

134) PERCIBALLI ARMANDO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 71, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

135) TURCHETTI VINICIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

136) POMPILI DOMENICO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 3, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

137) MORBIDELLI LUIGIA.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 35, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

138) RUSSO ANTONIO E ALTRI 46.

I ricorrenti, proprietari dei terreni siti tra Via Varvariana, Via Angelo Barbetti e G.R.A., avendo constatato che secondo il p.p. 9/F, i predetti terreni ricadono in zona di inedificabilità assoluta, chiedono che la suddetta fascia di inedificabilità sia ridotta a soli m. 50 e che l'indice di inedificabilità sia aumentato onde poter sanare e ristrutturare il comprensorio.

Si controdeduce:

per quanto riguarda la richiesta di riduzione della fascia di rispetto prevista dal p.p. a protezione del G.R.A., si ritiene che l'opposizione possa essere parzialmente accolta, riducendo da ml. 100 a ml. 60 dall'asse stradale, la profondità di detta fascia, in quanto essa è compromessa da numerosi edifici ed il tratto in esame del G.R.A. corre all'interno di un centro abitato, per cui nei suoi confronti non vanno osservate le distanze minime previste, a protezione del nastro stradale, dal decreto n. 1404 del Ministero LL. PP. del 1° aprile 1968. Le aree così vincolate vengono destinate a zona residenziale R/1.

Per quanto riguarda la richiesta di aumento dell'indice di edificabilità, si ritiene che l'opposizione non possa essere accolta, in quanto in contrasto con i limiti di densità previsti dal p.p. e con i criteri di ristrutturazione della zona.

139) SERRANTI SANDRO E MARCO.

I ricorrenti, proprietari del lotto di terreno (indicato con il numero d'ordine 571 agli elenchi catastali delle proprietà allegato al piano) sul quale hanno costruito regolarmente, avendo constatato che sul piano part. 9/F l'asse dell'attuale strada è stato spostato verso la loro proprietà, chiedono che venga ripristinato l'asse stradale come era in origine facendo inoltre opposizione ai piani planivolumetrici.

Si controdeduce:

il presente ricorso, sebbene tardivo, può essere preso in esame in quanto memoria aggiuntiva ad altra opposizione (n. 126) presentata dai ricorrenti stessi entro i termini di legge; e come tale accoglibile in aderenza ad un principio di equità. Conseguentemente l'asse stradale in coincidenza del confine del lotto dei ricorrenti viene spostato come indicato nella planimetria catastale allegata alla presente deliberazione. Per quanto riguarda l'eliminazione dei PLV, si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per il ricorso numero 73.

140) REMIDDI GIOVANNI E MORGIA PIERO.

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno in una zona già costruita in Via Oasi di S. Maura n. 91 poiché la loro proprietà ricade nell'area destinata alla nuova Città Universitaria chiedono che la stessa venga inclusa nel p.p. n. 9/F.

Si controdeduce:

l'opposizione è stata presentata fuori dei termini e, pertanto, non sarebbe ammissibile. Comunque, nel merito si fa riferimento alle controdeduzioni formulate per l'opposizione n. 41, relativa alla medesima questione.

La Giunta Municipale delibera, altresì, di inviare alla Regione del Lazio, per i conseguenti adempimenti di competenza, gli atti e i documenti facenti parte del p.p.

n. 9/F « Giardinetti », di cui alla deliberazione citata nelle premesse; le opposizioni e osservazioni presentate avverso il predetto piano particolareggiato, nonché la presente deliberazione contenente le relative controdeduzioni.

L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il sujesto schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE

F.to: C. DARIDA - A. DI SEGNI

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: A. PALA

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to: G. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal **4 FEBB. 1973**
al e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il **8 FEBB. 1973**

Li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE